

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

(Provincia di Verona)



BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2022

Allegato I)

Nota Integrativa al Bilancio

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D. Lgs. n.118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. Lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico-gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP (in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica).

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili nella sezione ARCONET del sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate, accantonate e destinati agli investimenti del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio;
11. Modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio di previsione.

1. Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Il bilancio è strutturato nei seguenti titoli parte entrate e parte spese:

ENTRATE	SPESE
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Titolo 1 Spese correnti
Titolo 2 Trasferimenti correnti	
Titolo 3 Entrate extratributarie	
Titolo 4 Entrate in conto capitale	Titolo 2 Spese in conto capitale
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie <i>Entrate finali</i>	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie <i>Spese finali</i>
Titolo 6 Accensione Prestiti	Titolo 4 Rimborso Prestiti
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro

Il principio base del bilancio di previsione è quello per il quale deve essere deliberato il pareggio finanziario. La previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese. Questo primo principio è l'equilibrio generale, così come disciplinato dall'art. 162, comma 6°, del D. Lgs. n. 267/2000.

L'equilibrio corrente prevede invece che la previsione di entrata della somma dei primi tre titoli, che rappresentano le entrate correnti, deve essere uguale o superiore alla previsione di spesa della somma dei titoli primo e quarto, che rappresentano rispettivamente le spese correnti e le spese per il rimborso quote mutui e prestiti, così come disciplinato dall'art. 162, comma 6°, del D. Lgs. n. 267/2000.

L'equilibrio di parte capitale invece prevede che le entrate dei titoli 4-5-6 deve essere uguale al titolo 2 della previsione di spesa.

Altri equilibri prevedono inoltre il pareggio tra:

titolo 7 Entrata = Titolo 5 spesa (anticipazioni di tesoreria)

Titolo 9 Entrata = Titolo 7 spesa (partite di Giro)

Nel prospetto di seguito riportato vengono evidenziati gli equilibri del bilancio di previsione 2021/2023 del Comune di Villa Bartolomea:

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario			Competenza anno 2021	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.200.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		135.493,61	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		5.063.576,46 0,00	4.068.927,17 0,00	4.068.927,14 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1 - Spese correnti <i>di cui: - Fondo Pluriennale Vincolato</i> <i>- Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità</i>	(-)		4.983.512,21 0,00 124.350,27	3.846.862,11 0,00 129.350,27	3.846.862,08 0,00 119.350,24
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		215.557,86 0,00 0,00	222.065,06 0,00 0,00	222.065,06 0,00 0,00
Somma finale (G = A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso dei prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)		O = G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario			Competenza anno 2021	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		4.610.000,00	158.000,00	60.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato di spesa</i>	(-)		4.610.000,00 0,00	158.000,00 0,00	60.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE	W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario			Competenza anno 2021	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			0,00	0,00	0,00

- C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
- E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
- S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
- S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
- T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
- X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
- X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
- Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
- (2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
- (3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- (4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

ENTRATE

Per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni (trend storico) e applicando il principio della prudenza in considerazione dell'emergenza sanitaria Covid-19, e sulle inevitabili ripercussioni sull'esercizio 2021. Ovviamente si è tenuto conto delle vigenti variazioni normative ed in modo particolare da quanto già previsto nella Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019).

Per gli eventuali interventi aggiuntivi che il Governo porrà in essere nell'anno 2021 per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso da Covid-19, saranno inseriti con successive variazioni di bilancio, ad avvenuta adozione dei rispettivi provvedimenti legislativi.

Per l'IMU è da rilevare che le previsioni devono tenere conto degli effetti dell'emergenza sanitaria, che si sono già manifestati nel 2020, i quali porteranno probabilmente a una riduzione anche del gettito 2021. Inoltre, vanno verificate le possibilità di manovra disponibili in tema di differenziazione delle aliquote, non ancora chiare ad oggi, rammentando che la legge di bilancio 2020 ha previsto dal 2021 che tale differenziazione sarà possibile solo nell'ambito delle fattispecie definite dal decreto ministeriale non ancora emanato.

Fino ad allora, gli enti possono approvare le aliquote come per il 2020.

A ciò si aggiungono gli effetti riduttivi sul gettito dell'esenzione introdotta dall'art. 78, D.L. n. 104/2020, anche per il biennio 2021-2022, in favore degli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

A fronte di questa esenzione è previsto in ogni caso un contributo compensativo di 9,2 milioni di euro per ciascuno dei due anni.

Per la TARI è da rilevare che si ripropone l'esigenza di disporre del piano finanziario 2021, che deve essere redatto con le regole del MTR di Arera e validato dall'ente territorialmente competente in tempo utile per l'approvazione delle tariffe del tributo da parte dell'ente.

Occorre valutare con attenzione gli effetti delle componenti aggiuntive introdotte dalla deliberazione Arera n. 238/2020, come la componente Rcu, relativa al differenziale tra i costi del Pef 2020 e quelli del Pef 2019 (che gli enti i quali si sono avvalsi della facoltà di confermare nel

2020 le tariffe 2019 devono riportare nei Pef dal 2021 fino al massimo all'anno 2023) e la componente Rcnd, relativa al recupero delle riduzioni concesse alle utenze non domestiche ai sensi della delibera Arera n. 158/2020, presente nel periodo 2021-2023.

In particolare, la componente Rcu potrebbe determinare uno sfasamento tra l'entrata e i relativi costi riportati in bilancio, secondo il metodo con il quale gli enti hanno contabilizzato nel bilancio 2020 le spese del servizio di gestione dei rifiuti riportate nel Pef 2020.

Nella quantificazione dei costi del piano finanziario, pur se basati su dati storici del 2019, e nella determinazione delle tariffe 2021 occorrerà valutare gli effetti della riorganizzazione dei servizi che nel 2021 consegnerà necessariamente alla nuova definizione di rifiuto urbano e alla scomparsa della categoria dei rifiuti assimilati, con la fuoriuscita dalla «privativa» comunale di tutti i rifiuti delle attività produttive, delle attività agricole e di quelle a esse connesse, prevista dal D.Lgs. 116/2020.

Particolare attenzione deve essere rivolta all'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, la cui previsione è, allo stato attuale, fortemente incerta. Se, da un lato, il principio contabile stabilisce che l'addizionale si accerta per cassa oppure sulla base del minore tra l'importo accertato il secondo anno precedente (2019) e quello dato dalla somma degli incassi in conto/competenza del secondo anno precedente e in conto/residui dell'anno precedente (incassi in conto/competenza 2019 + incassi in conto/residui 2020), bisogna necessariamente tenere conto degli effetti dell'emergenza Covid-19 sui redditi dei contribuenti.

Pur nell'auspicio di una ripresa economica (che comunque il Def indica in misura tale da consentire già nel 2022 il recupero della riduzione del Pil 2020), l'addizionale nel 2021 si attesterà probabilmente su livelli inferiori al trend storico fino al 2019.

Si tratta di una valutazione complessa, anche perché a oggi non sono noti gli effetti sull'addizionale 2020, che si paleseranno per la maggior parte solo nel corso del 2021, allorquando dovrà essere versato il saldo dell'addizionale 2020.

Anche se in base al principio contabile si potrebbe prevedere una somma in linea con gli anni passati, il principio di prudenza invita ad attestarsi su importi inferiori per il 2021.

Per il 2022 e il 2023, bisogna considerare che in base alla regola di accertamento, l'importo dell'addizionale non potrà superare il livello di accertamento 2020 il quale, pur potendo attestarsi sul livello dell'anno fiscale 2018, si ridurrà per effetto del calo dei versamenti.

Lo stanziamento relativo al FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE è stato determinato tenendo conto che l'art. 57 del D.L. n. 124/2019 ha stabilito l'incremento della quota del Fondo di Solidarietà comunale ripartita in base ai fabbisogni standard di un ulteriore 5 per cento, passando

dal 50 per cento del 2020 al 55 per cento del 2021 (che salirà al 60 per cento nel 2022 e al 65 per cento nel 2023, fino ad arrivare al 100 per cento nel 2030).

La disciplina del Fondo di Solidarietà comunale è stata poi modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019).

I commi da 848 a 851 dell'art. 1 intervengono sulla dotazione e sulla disciplina di riparto del Fondo. In particolare, i commi 848 e 849 prevedono un incremento della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale di 100 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni per il 2021, di 300 milioni per il 2022, di 330 milioni nel 2023 e di 560 milioni a decorrere dal 2024.

I commi 816-836 istituiscono dal 2021 il cd. CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade.

I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI. Come prevede il comma 817 della legge 160/2019, il canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salva la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe).

L'applicazione del nuovo canone a fare data dal 1 gennaio 2021 risulta ad oggi di improbabile attuazione data anche l'emergenza sanitaria ancora in corso, perciò si attende una probabile proroga del termine nella Legge di bilancio 2021.

Si provvederà, comunque, ad aggiornare tutte le entrate con successiva variazione ad avvenuta approvazione della Legge di bilancio 2021, ad oggi non approvata, e con attento monitoraggio del trend degli incassi durante l'anno.

In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla nuova contabilità, e come risulta dal seguente prospetto riepilogativo dei titoli dell'Entrata:

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2021	PREVISIONI dell'anno 2022	PREVISIONI dell'anno 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		previsione di competenza	171.910,51	135.493,61	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		previsione di competenza	1.063.257,68	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	0,00	0,00		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		previsione di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2021		previsione di cassa	1.475.086,34	1.200.000,00		
10000 Titolo1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	58.705,77	previsione di competenza previsione di cassa	2.957.943,55 3.043.372,31	2.925.304,91 2.984.010,68	2.893.276,93	2.893.276,90
20000 Titolo2	Trasferimenti correnti	101.696,24	previsione di competenza previsione di cassa	1.660.320,50 1.983.404,06	1.414.934,05 1.516.630,29	393.947,34	393.947,34
30000 Titolo3	Entrate extratributarie	51.782,06	previsione di competenza previsione di cassa	776.287,39 858.302,65	723.337,50 775.119,56	781.702,90	781.702,90
40000 Titolo4	Entrate in conto capitale	1.024.547,90	previsione di competenza previsione di cassa	3.812.030,46 4.862.808,36	4.610.000,00 5.634.547,90	158.000,00	60.000,00
50000 Titolo5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.947,47 1.947,47	0,00 0,00	0,00	0,00
60000 Titolo6	Accensione Prestiti	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
70000 Titolo7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	6.018.398,45 6.018.398,45	5.998.771,78 5.998.771,78	5.600.000,00	5.600.000,00
90000 Titolo9	Entrate per conto terzi e partite di giro	11.449,86	previsione di competenza previsione di cassa	4.299.531,68 4.309.302,32	4.299.531,68 4.310.981,54	4.299.531,68	4.299.531,68
Totale Titoli		1.248.181,83	previsione di competenza previsione di cassa	19.526.459,50 21.077.535,62	19.971.879,92 21.220.061,75	14.126.458,85	14.028.458,82
Totale Generale delle Entrate		1.248.181,83	previsione di competenza previsione di cassa	20.761.627,69 22.552.621,96	20.107.373,53 22.420.061,75	14.126.458,85	14.028.458,82

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2021	PREVISIONI dell'anno 2022	PREVISIONI dell'anno 2023

- 1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.
- 2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) *Ris amm Pres*). A seguito dell'approvazione del del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. **In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.**

SPESE

Analogamente, la formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle richieste formulate dai vari responsabili dei servizi, delle spese sostenute in passato (trend storico), delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Gli eventuali interventi che il Governo porrà in essere nell'anno 2021 per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso da Covid-19, saranno inseriti con successive variazioni di bilancio, ad avvenuta adozioni dei rispettivi atti.

In particolare, è stato inerito come fondo al titolo I la quota annuale in trentesimi del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, pari a € 41.920,67 (deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 15/06/2015 – deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/06/2015 - deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 18/01/2016 come modificate a seguito rideterminazione del riaccertamento straordinario dei residui effettuata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 20/08/2018 a seguito della deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale del Veneto n. 211 del 10/05/2018).

Per la parte capitale, sono state inserite nel titolo II della spese, le opere pubbliche previste dal programma triennale delle opere pubbliche approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 30/10/2020, oltre al contributo per investimenti già previsto dall'art. 1 commi 107-114 della Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019), e confermato per le annualità 2020-2024 dalla Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).

In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla nuova contabilità, così come risulta dal seguente prospetto riepilogativo dei titoli della spesa:

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2021	PREVISIONI dell'anno 2022	PREVISIONI dell'anno 2023
	Disavanzo di Amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo1	Spese correnti	1.047.125,31	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	5.226.136,30 (135.493,61) 6.271.801,68	4.983.512,21 (168.227,79) (0,00) 5.862.393,95	3.846.862,11 (8.035,24) (0,00) (0,00)	3.846.862,08 (0,00) (0,00) (0,00)
Titolo2	Spese in conto capitale	1.345.876,31	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	5.125.683,61 (0,00) 5.717.669,93	4.610.000,00 (0,00) (0,00) 5.955.876,31	158.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)	60.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Titolo3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Titolo4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	108.263,07 (0,00) 108.263,07	215.557,86 (0,00) (0,00) 215.557,86	222.065,06 (0,00) (0,00) (0,00)	222.065,06 (0,00) (0,00) (0,00)
Titolo5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	6.018.398,45 (0,00) 6.018.398,45	5.998.771,78 (0,00) (0,00) 5.998.771,78	5.600.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)	5.600.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)
Titolo7	Uscite per conto terzi e partite di giro	44.386,03	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	4.299.531,68 (0,00) 4.396.210,59	4.299.531,68 (0,00) (0,00) 4.343.917,71	4.299.531,68 (0,00) (0,00) (0,00)	4.299.531,68 (0,00) (0,00) (0,00)
	Totale Titoli	2.437.387,65	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	20.778.013,11 (135.493,61) 22.512.343,72	20.107.373,53 (168.227,79) (0,00) 22.376.517,61	14.126.458,85 (8.035,24) (0,00) (0,00)	14.028.458,82 (0,00) (0,00) (0,00)
	Totale Generale delle Spese	2.437.387,65	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo plur.vincolato</i> previsione di cassa	20.778.013,11 (135.493,61) 22.512.343,72	20.107.373,53 (168.227,79) (0,00) 22.376.517,61	14.126.458,85 (8.035,24) (0,00) (0,00)	14.028.458,82 (0,00) (0,00) (0,00)

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: *"Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"*.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero

individuare ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziare che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

Considerate le suddette esclusioni, è stata individuata quali risorse d'incerta riscossione:

- la Tariffa Rifiuti (TARI)
- le sanzioni al Codice della Strada
- gli affitti attivi

2. calcolare, per ciascun capitolo, la media del rapporto tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

a) La Tassa sui Rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014, in sostituzione della TARES (Tributo sui rifiuti e sui Servizi) in vigore nel 2013 e della TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) in vigore fino al 2012. Dal momento che queste risorse sono del tutto assimilabili da un punto di vista contabile (si tratta sempre di entrate accertate sulla base degli avvisi di pagamento emessi), si è provveduto a raggruppare i dati degli accertamenti e degli incassi in un unico prospetto, in modo da disporre di una serie storica adeguata per poter determinare il FCDE di competenza. Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni.

Pertanto, anziché applicare la percentuale media del quinquennio, si è ritenuto prudenzialmente di applicare al bilancio di previsione una percentuale maggiore di insolvenza pari al 10,42%, anziché la percentuale del 6,31% risultante dalla media aritmetica.

b) Per il calcolo della percentuale sulle sanzioni del codice della strada, occorre tenere presente che il servizio di Polizia Locale era svolto in convenzione fino all'inizio dell'anno 2014 dal comando di Polizia Locale del Comune di Legnago. Dopo tale data, invece, il comune ha riassorbito il personale dipendente, e svolge direttamente il servizio di Polizia Locale.

Pertanto, anziché applicare la percentuale media del quinquennio, si è ritenuto prudenzialmente di applicare al bilancio di previsione una percentuale maggiore di insolvenza pari al 20,00 %, anziché la percentuale del 18,52% risultante dalla media aritmetica.

c) Per il calcolo della percentuale sugli affitti, si nota che la percentuale di insolvenza risente del fatto della media “storica”, dato che nell’ultimo triennio la percentuale di incasso è stata del 100%. Tuttavia, si è ritenuto prudenzialmente di applicare al bilancio di previsione la percentuale di insolvenza pari al 10,00 %, anziché la percentuale del 7,88% risultante dalla media aritmetica.

3. determinare l’importo dell’accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata relativa alle suddette entrate, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell’avanzo di pari importo (quota accantonata del risultato di amministrazione). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi e quindi che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all’entità del fondo così costituito.

Venendo all’attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l’eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell’esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

Di seguito si evidenziano le modalità di calcolo applicate per ciascuna posta, con la quantificazione dei Fondi iscritti nelle varie annualità del Bilancio di Previsione 2021/2023:

COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio Finanziario 2021

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO(**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d) = (c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	2.255.009,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: Imposte tasse, e proventi assimilati non accertati per cassa	2.255.009,00	17.546,56	60.000,00	2,66
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati dalle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati dalle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	670.295,91	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	2.925.304,91	17.546,56	60.000,00	2,05
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.429.634,05	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	300,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti Correnti dall'Unione Europea	0,00			

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio Finanziario 2021

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO(**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
					(d) = (c/a)
	Trasferimenti Correnti dal Resto del mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	1.429.934,05	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	322.362,64	2.344,71	4.350,27	1,35
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	301.800,00	14.907,68	60.000,00	19,88
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	200,00	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	96.974,86	0,00	0,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	721.337,50	17.252,39	64.350,27	8,92
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	2.780.000,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.745.000,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	35.000,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.205.000,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	120.000,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio Finanziario 2021

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO(**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
					(d) = (c/a)
4000000	TOTALE TITOLO 4	4.105.000,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE (***)	9.181.576,46	34.798,95	124.350,27	1,35
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	5.076.576,46	34.798,95	124.350,27	2,45
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	4.105.000,00	0,00	0,00	0,00

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche e dell'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

E' stato previsto in bilancio, in aggiunta a quanto sarà accantonato nel risultato di amministrazione, un fondo per potenziali passività pari a € 1.500,00 in attesa di definizione del contenzioso in corso. In caso di utilizzo, si procederà con variazione di bilancio per l'utilizzo del fondo.

2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Per l'esercizio finanziario 2021 è stato costituito tale fondo in via prudenziale quantificandolo in € 250,00 anche se le Società partecipate non presentano un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo.

3. Fondo di riserva di competenza

L'articolo 166, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 obbliga gli enti locali ad iscrivere in bilancio un fondo di riserva il cui importo varia da un minimo dello 0,30% ad un massimo del 2% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 ha

aggiunto un nuovo comma 2-ter all'articolo 166, disponendo che per gli enti che si trovano in anticipazione di tesoreria ovvero utilizzino in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione la quota minima del fondo è elevata allo 0,45% delle spese correnti.

Il fondo di riserva può essere utilizzato per far fronte ad esigenze straordinarie ovvero per adeguare dotazioni dei capitoli di spesa che dovessero rivelarsi insufficienti. Il comma 2-bis dell'articolo 166, introdotto dal decreto legge n. 174/2012, impone di riservare una quota pari al 50% dello stanziamento minimo per fare fronte ad eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti danni certi all'amministrazione.

Al bilancio di previsione 2021/2023, pur considerato che l'Ente non ha operato in anticipazione di Tesoreria nell'anno 2020, è stata applicata prudenzialmente una percentuale maggiore dello 0,45% pari a € 21.372,62.

4. Fondo di riserva di cassa

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 166, comma 2 quater, del Decreto Legislativo n. 267/2000, gli Enti devono stanziare nel bilancio di previsione un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali in termini di cassa, da utilizzarsi mediante deliberazioni della Giunta Comunale.

In sede di bilancio di previsione è stato iscritto alla Missione 20, Programma 1, un fondo di riserva di cassa complessivo di € 34.663,41 per il solo anno 2020 (primo anno della previsione). Tale dotazione risulta coerente con i vincoli previsti dal Tuel.

5. Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio

precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

- a) al 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che l'Enti non ha ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente, non trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata, non è tenuto all'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

6. Fondo quota 1/30 disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

E' stato iscritto al titolo I un fondo relativo alla quota annuale in trentesimi del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, pari a € 41.920,67 (deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 15/06/2015 – deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/06/2015 - deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 18/01/2016 come modificate a seguito rideterminazione del riaccertamento straordinario dei residui effettuata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 20/08/2018 a seguito della deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale del Veneto n. 211 del 10/05/2018).

Le somme stanziare a tale Fondo, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nel risultato di amministrazione.

Elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del **risultato di amministrazione presunto**, che consiste in una previsione ragionevole e prudentiale del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base a dati di preconsuntivo alla data di elaborazione del bilancio di previsione. Tale prospetto deve essere allegato al bilancio di previsione.

Inoltre, a seguito dell'aggiornamento del principio contabile 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011 effettuato con il DM 01/08/2019, devono essere previsti gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3 previsti al paragrafo 9.11.4

Costituiscono **quota vincolata** del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

Costituiscono **quota accantonata** del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi);
4. gli accantonamenti per le perdite di società partecipate;
5. gli accantonamenti per il fondo indennità di fine mandato del Sindaco;
6. gli accantonamenti per il fondo rinnovi contrattuali;
7. gli accantonamenti al fondo di garanzia debiti commerciali.

Le quote del risultato di amministrazione **destinate agli investimenti** sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) stabilisce le procedure da seguire nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto come indicato di seguito:

- il § 9.7.1, attinente all'allegato a/1 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato 9/a/1 è obbligatorio solo nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto);
- il § 9.7.2, attinente all'allegato a/2 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/2 è obbligatorio solo nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto);
- il § 9.7.3, attinente all'allegato a/3 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/3 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.3 specifica che le quote destinate agli investimenti possono essere utilizzate solamente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; il § 9.7.3 consente di applicare al bilancio di previsione finanziario le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto;

Si evidenzia che i prospetti a/1, a/2 e a/3 devono essere compilati a partire dal bilancio 2021-2023, ma rimane l'obbligo di allegarli anche nella nota integrativa al bilancio (con riferimento al risultato presunto) solo se l'Ente preveda l'applicazione al bilancio.

Non si prevede l'utilizzo delle quote vincolate, accantonate o destinate del risultato di amministrazione nel bilancio di previsione 2021/2023, perciò si riporta di seguito la sola tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto.

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA**Allegato a) Risultato presunto di amministrazione****BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021****TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)**

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2020		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	-144.349,95
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	1.235.518,19
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	3.358.598,98
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	5.071.153,48
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020	0,00
(=)	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021	-621.386,26
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	1.883.000,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	1.356.000,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(-)	Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020 (1)	0,00
(=)	A) Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2020	-94.386,26
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2020		
	Parte accantonata (3)	
	- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2020 (4)	133.510,62
	- Fondo anticipazioni liquidità (5)	0,00
	- Fondo perdite società partecipate (5)	0,00
	- Fondo contenzioso (5)	6.500,00
	- Altri accantonamenti (5)	20.165,21
	B) Totale parte accantonata	160.175,83
	Parte vincolata	
	- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	- Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	- Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	0,00
	Parte destinata agli investimenti	
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-254.562,09
	Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2020:		
	Utilizzo quota vincolata	
	- Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	- Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	- Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	- Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	- Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

- 1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2021.
- 3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
- 4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2019, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2020 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2019. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 è approvato nel corso dell'esercizio 2021, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2020.
- 5) Indicare l'importo del fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2019, incrementato dell'importo relativo al fondo stanziato nel bilancio di previsione 2020 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2019. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2021 è approvato nel corso dell'esercizio 2021, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2020.

4. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Gli interventi da eseguire nel triennio 2021/2023 sono stati programmati con i seguenti atti, a cui si rimanda per il singolo dettaglio delle opere e della relativa copertura:

- Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 03/09/2020 e approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 14/09/2020, così come aggiornato con la nota di aggiornamento al DUP approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 18/11/2020;
- Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed elenco annuale 2021, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 30/10/2020.

5. Composizione del Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio 2021/2023, il FPV è stato quantificato, come di seguito riportato:

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			
	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Parte corrente	€ 135.493,61	€ 0,00	€ 0,00
Parte capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 135.493,61	€ 0,00	€ 0,00

In sede di riaccertamento ordinario dei residui, da effettuare con deliberazione di Giunta Comunale prima dell'approvazione del rendiconto 2020, verrà rideterminato il Fondo Pluriennale Vincolato, secondo i principi contabili previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

Si elenca di seguito la composizione del Fondo Pluriennale Vincolato relativo all'esercizio finanziario 2021:

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
					2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01 Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01 Organi istituzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali		62.553,60	62.553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		62.553,60	62.553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Missione 2 - Giustizia									
01 Uffici giudiziari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 2 Giustizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviiata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
					2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio								
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
					2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
	Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 7 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
					2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità' (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - Soccorso civile								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
					2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	72.940,01	72.940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		72.940,01	72.940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Missione 13 - Tutela della salute								
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
					2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13 Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività								
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
					2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
				2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Missione 19 - Relazioni internazionali								
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Cooperazione territoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	135.493,61	135.493,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- (a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2021. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
- (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2020 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2021. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2021 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2021 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.
- (h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio 2021. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2021 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2022, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

6. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Comune di Villa Bartolomea non ha rilasciato alcuna garanzia.

7. Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali

L'articolo 9, comma 7, del DPCM 28 dicembre 2011 definisce "organismi strumentali delle regioni e degli enti locali, le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica".

L'articolo 21 del DPCM 28 dicembre 2011 definisce ente strumentale "l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante".

Secondo il principio gli enti strumentali partecipati sono gli enti pubblici e privati e le aziende nei cui confronti l'amministrazione pubblica ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo.

Nel D.L. 135/2018 (Decreto semplificazioni) è stato inserito, in sede di conversione, l'art. 11-sexies (Disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo settore) il quale prevede che all'art. 4, c. 3 D.Lgs. 112/2017 e all'art. 4, c. 2 D.Lgs. 117/2017 venga aggiunta una norma interpretativa sull'esclusione delle associazioni e fondazioni di diritto privato ex Ipab dall'ambito di applicazione della norma, in quanto la nomina degli amministratori da parte della Pubblica Amministrazione di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura, quindi, come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo dell'ente pubblico.

In tal senso si è espressa anche la commissione Arconet in sede di risposta ad un quesito, precisando che l'Ente deve comunque fare un'attenta analisi sullo statuto, per verificare se sussista almeno una delle altre condizioni previste dalla disciplina di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e successive correzioni e integrazioni (ad esempio l'obbligo o meno di ripianare i disavanzi).

Considerato che:

- la nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Ipab è una mera designazione intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura, quindi, come mandato fiduciario con rappresentanza;
 - L'Amministrazione Comunale non può revocare i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ipab;
 - Il Comune di Villa Bartolomea non ha nessun onere in caso di disavanzo dell'Ipab;
- si ritiene che la partecipazione del Comune di Villa Bartolomea in Ipab "Casa di Riposo Maria Gasparini" non è rilevante.

Gli Enti strumentali controllati del Comune, ai sensi dell'art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011 sono:

Ente	Rif. Legislativo tipo controllo	Consolidamento (si/no)	Considerazioni di rilevanza
IPAB "Casa di Riposo M. Gasparini"	Lett. b) – nomina della maggioranza dei componenti Consiglio di Amministrazione	NO	IRRILEVANTE

9. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Costituiscono società partecipate del Comune, ai sensi dell'art. 11-quater del D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali:

Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Consolidamento (si/no)	Considerazioni di rilevanza
ACQUE VERONESI	Società Consortile a r.l.	0,73%	SI	RILEVANTE
AATO VERONESE	Consorzio	0,65%	NO	IRRILEVANTE (part. <1%)
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE	Consorzio (in liquidazione)	1,357 %	NO	IRRILEVANTE (ex punto 3.1 lett. a)
Consiglio di Bacino Verona Sud	Consorzio	2,40%	NO	IRRILEVANTE (ex punto 3.1 lett. a)
SI.VE. SRL Servizi Intercomuali Veronapianura	Società a r.l.	0,59%	SI	RILEVANTE

Ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. a) del Tuel si da atto che nei siti internet delle suddette società vengono integralmente pubblicati i dati relativi al bilancio per la consultazione, e precisamente:

ACQUE VERONESI	www.acqueveronesi.it
AATO VERONESE	www.atoveronese.it
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE	www.csbv.it
CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD	www.bacinovrsud.it
SI.VE. SRL	www.sivevr.it

10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del Bilancio

Vengono allegate al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali (anche se lo stesso risulta negativo) e quello delle funzioni delegate dalla Regione, rispettivamente allegati E) e F) al bilancio.

11. Pareggio di bilancio – Vincoli di Finanza Pubblica (Ex patto stabilità)

Con l'entrata in vigore della Legge 242/2012 gli enti locali dovevano garantire non solo il pareggio complessivo e l'equilibrio di parte corrente, ma anche un equilibrio in termini di competenza tra entrate e le spese finali, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

La Legge n. 145 del 30/12/2018 "Legge di Bilancio 2019", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/2018, all'art. 1 commi da 819 a 826. sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio.

Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (c. 820).

Dunque già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.

Il bilancio, infatti, si considera "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (c. 821).

Non occorre pertanto allegare nessun prospetto aggiuntivo al bilancio di previsione 2021-2023.

LIMITI DI INDEBITAMENTO

Ai sensi dell'art. 204, c. 1 del D. Lgs. N. 267/2000, per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Il tutto come da seguente prospetto:

RISPETTO ART. 204 D.Lgs.267/2000		2021	2022	2023
		Entrate 2019 da Consuntivo	Entrate 2020 asstate	Entrate 2021 da schema di Bil.
	Titolo 1	€ 3.051.532,96	€ 2.957.943,55	€ 2.915.257,15
	Titolo 2	€ 1.056.988,79	€ 1.660.320,50	€ 1.329.934,05
	Titolo 3	€ 686.565,36	€ 776.287,39	€ 719.837,50
Totale A)		€ 4.795.087,11	€ 5.394.551,44	€ 4.965.028,70

LIMITE MASSIMO DI INDEBITAMENTO valori modificati dall' art. 1, comma 539, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.		10%	10%	10%
Quote delegabili art. 204 c.1 D.Lgs. N.267/2000		€ 479.508,71	€ 539.455,14	€ 496.502,87
conteggio da valori effettivi dei piani di ammortamento mutui		SPESA ANNO 2021 da schema di Bil.	SPESA ANNO 2022 da schema di Bil.	SPESA ANNO 2023 da schema di Bil.
Interessi passivi per mutui già contratti/da contrarre con la Cassa DDPP	€ 146.193,88	€ 141.860,02	€ 137.376,78	
Interessi passivi per mutui già contratti/da contrarre con Istituto Credito Sportivo	€ -	€ -	€ -	
Interessi passivi altri Istituti Bancari	€ 48.022,98	€ 45.849,64	€ 43.620,90	
Interessi passivi rimborsati dallo Stato	€ -	€ -	€ -	
Interessi passivi per aperture di credito	€ -	€ -	€ -	
Interessi passivi per garanzie fidejussorie	€ -	€ -	€ -	
Totale B)	€ 194.216,86	€ 187.709,66	€ 180.997,68	
Totale B/Totale A) - Verifica rispetto limite percentuale inferiore al 10%		4,05%	3,48%	3,65%

11. Modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio di previsione

L'articolo 4, comma 6, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno del 2 aprile 2015, concernente le i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1 gennaio 2015, prevede che *“la nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalle gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del Decreto Legislativo n. 118/2011”*.

In particolare, è stato inerito come fondo al titolo I la quota annuale in trentesimi del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, pari a € 41.920,67 (deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 15/06/2015 – deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/06/2015 - deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 18/01/2016 come modificate a seguito rideterminazione del riaccertamento straordinario dei residui effettuata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 20/08/2018 a seguito della deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale del Veneto n. 211 del 10/05/2018).

Considerato che, a seguito del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui (deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 15/06/2015 – deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/06/2015 - deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 18/01/2016 come modificate a seguito rideterminazione del riaccertamento straordinario dei residui effettuata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 20/08/2018 a seguito della deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale del Veneto n. 211 del 10/05/2018), si è provveduto ad iscrivere annualmente nel bilancio al titolo I un fondo relativo alla quota annuale in trentesimi del disavanzo, (pari a € 41.920,67).

Inoltre con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 20/08/2018, a seguito della deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale del Veneto n. 211 del 10/05/2018, è stato effettuato il ripiano del disavanzo ordinario di cui all'art. 188 del D. Lgs. n. 267/2000 nel triennio 2018/2020.

Le indicazioni di cui in premessa sono sinteticamente riepilogate nelle seguente tabella, che evidenzia l'evoluzione dei disavanzi:

ANALISI DISAVANZO	DA RENDIC. anno 2017	DA RENDIC. anno 2018	DA RENDIC. anno 2019	ANNO 2020 (pre- consuntivo)	DA B.P. (con quota annuale) ES. 2021	DA B.P. (con quota annuale) ES. 2022	DA B.P. (con quota annuale) ES. 2023
Disavanzo tecnico	---	---	---	---	---	---	---
Disavanzo riacc. straord. dei Residui	1.173.778,86	1.131.858,19	308.926,86	267.006,19	225.085,52	183.164,85	141.244,18
Disavanzo Art. 188 TUEL	1.003.431,86	878.592,67	---	---	---	---	---
Disavanzo dalla gestione es. precedente	---	---	---	---	---	---	---

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
(dr. Matteo Zanferrari)